



CONSULENZA
E RISORSE

Decreto
TRANSIZIONE 5.0

Analisi ed esemplificazioni



IL PIANO TRANSIZIONE 5.0 COS'È E I CASI D'APPLICAZIONE

INDICE

1 - INTRODUZIONE

- 1.1 Cos'è il Piano Transizione 5.0
- 1.2 Obiettivi e finalità del Piano
- 1.3 Contesto e quadro normativo

2 - REGOLAMENTO ATTUATIVO

- 2.1 Iter di approvazione e pubblicazione
- 2.2 Contenuto e struttura principali del decreto
- 2.3 Data di entrata in vigore e periodo di applicazione

3 - AMBITO SOGGETTIVO

- 3.1 Beneficiari del credito d'imposta
- 3.2 Requisiti per accedere all'agevolazione
- 3.3 Esclusioni e limitazioni

4 - DI COSA SI OCCUPA IL PIANO TRANSIZIONE 5.0?

- 4.1 Caratteristiche
- 4.2 Quali investimenti sono ammissibili?

5 - COME FUNZIONANO LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 4.0?

6 - IL RISPETTO DEL PRINCIPIO "DO NO SIGNIFICANT HARM"

7 - IL VIAGGIO DEL CREDITO D'IMPOSTA

- 7.1 Come si calcolano i risparmi energetici?
- 7.2 A cosa servono le certificazioni tecniche?
- 7.3 Quanto vale il credito d'imposta?
- 7.4 Come si ottiene il credito d'imposta?
- 7.5 Come si usa il credito d'imposta?
- 7.6 Conservare tutti i documenti è fondamentale!
- 7.7 Occhio ai controlli del GSE!
- 7.8 Quando si perde il credito d'imposta?
- 7.9 Cosa succede se si utilizza un credito indebitato?
- 7.10 Cumulare i bonus: si può, ma con giudizio!
- 7.11 Come evitare il cumulo con bonus incompatibili
- 7.12 Occhio alle sovrapposizioni con il credito R&S!
- 7.13 Il rispetto del principio europeo DNSH
- 7.14 I "paletti" del PNRR da rispettare
- 7.15 Occhio alla privacy: il trattamento dei dati personali
- 7.16 I prossimi passi: avvisi e istruzioni operative

8 - UN CASO DI STUDIO ESEMPLARE

9 - LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI SUL BONUS

10 - SUGGERIMENTI PRATICI E MESSAGGI CHIAVE

1 - INTRODUZIONE

1.1 Cos'è il Piano Transizione 5.0



Il Piano Transizione 5.0 è un **regime di incentivazione** introdotto dall'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, per sostenere gli investimenti delle imprese in progetti di innovazione tecnologica e transizione energetica.

Attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta, il Piano mira a promuovere la trasformazione dei processi produttivi in chiave digitale e green, favorendo l'efficienza energetica, l'utilizzo di fonti rinnovabili e l'acquisizione di competenze 4.0 da parte del personale.

1.2 Obiettivi e finalità del Piano




L'obiettivo generale del Piano Transizione 5.0 è accelerare l'evoluzione del sistema industriale italiano verso un paradigma produttivo basato su tecnologie innovative e sostenibili, in grado di combinare benefici ambientali e competitività.

Il Piano mira a:

- Promuovere l'adozione delle tecnologie abilitanti 4.0 per la digitalizzazione e automazione dei processi.
- Ridurre l'impatto ambientale e i consumi energetici delle attività aziendali.
- Favorire l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.
- Sviluppare le competenze dei lavoratori nelle transizioni digitali ed ecologiche.

In questo modo, si contribuisce al duplice obiettivo della politica industriale: aumentare la produttività e migliorare le prestazioni ambientali delle imprese, in linea con le strategie nazionali ed europee per la neutralità climatica.

1.3 Contesto e quadro normativo



Il Piano Transizione 5.0 fa parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), lo strumento con cui l'Italia ha attuato il programma Next Generation EU per la ripresa post-Covid. In particolare, è l'investimento numero 15 "Transizione 5.0" della componente M7 "RepowerEU" del PNRR aggiornato a dicembre 2023.


Il Piano realizza gli impegni presi dall'Italia con l'Unione Europea per l'uso dei fondi della Recovery and Resilience Facility (RRF), il principale strumento di finanziamento dei PNRR nazionali, come definito dai regolamenti UE 2094/2020 e 241/2021, garantendo che almeno il 37% della spesa sia destinato agli investimenti green.

Il Piano rispetta anche il regolamento UE 852/2020, che ha stabilito la Tassonomia europea per gli investimenti ecosostenibili, e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01 sull'attuazione del principio "Do No Significant Harm" (DNSH) nell'ambito dei PNRR.

A livello nazionale, il principale riferimento per l'attuazione del Piano è il decreto interministeriale del 26 luglio 2024, emesso dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

2 - REGOLAMENTO ATTUATIVO

2.1 Iter di approvazione e pubblicazione



Il regolamento che attua il Piano Transizione 5.0 è stato redatto dal MIMIT, insieme al MEF e al MASE, in linea con quanto stabilito dal PNRR con l'obiettivo M7-40, che prevedeva l'adozione entro il primo trimestre 2024 di un atto che definisse i criteri di ammissibilità, le soglie di risparmio energetico e i tetti di spesa per gli interventi agevolabili. Dopo l'approvazione da parte della Conferenza Unificata e delle commissioni parlamentari competenti, il testo finale del decreto interministeriale è stato pubblicato il 26 luglio 2024, sul sito istituzionale del MIMIT per l'immediata operatività, in attesa della registrazione degli organi di controllo e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

2.2 Contenuto e struttura principali del decreto



Il decreto attuativo, composto da 24 articoli e 3 allegati tecnici, disciplina in maniera organica le modalità di attuazione del Piano Transizione 5.0, con la seguente struttura:

1. Definizioni
2. Oggetto
3. Beneficiari
4. Progetti di innovazione
5. Progetti di innovazione esclusi
6. Investimenti in risorse 4.0
7. Investimenti nella produzione indipendente di FER
8. Costi di formazione
9. Riduzione del consumo energetico
10. Misura del beneficio
11. Cumulo
12. Procedura di accesso
13. Fruizione del credito
14. Obblighi procedurali GSE
15. Certificazioni di risparmio energetico
16. Perizia tecnica asseverata
17. Certificazione contabile
18. Requisiti PNRR
19. Vigilanza
20. Controlli
21. Decadenza
22. Recupero
23. Trattamento dei dati personali
24. Disposizioni generali

Gli allegati includono:

- Allegato 1: Equazioni e parametri per il calcolo dei consumi energetici
- Allegato 2: Attività formative agevolabili
- Allegato 3: Schede di controllo per il rispetto del DNSH

2.3 Data di entrata in vigore e periodo di applicazione



Il decreto è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione, il **26 luglio 2024**, sul sito del MIMIT. Le disposizioni si applicano agli **investimenti avviati a partire dal 1° gennaio 2024 e conclusi entro il 31 dicembre 2025**, come previsto dall'art. 38, comma 2, del DL 19/2024.

3 - AMBITO SOGGETTIVO

3.1 Beneficiari del credito d'imposta



Possono beneficiare del credito d'imposta del Piano Transizione 5.0 **tutti i titolari di reddito d'impresa**, indipendentemente dalla forma giuridica, dimensione aziendale o settore di appartenenza, che effettuano investimenti in progetti di innovazione secondo quanto stabilito dal decreto.

In particolare, l'articolo 3 del decreto indica come beneficiari:

- Le imprese registrate sul territorio nazionale, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, settore economico, dimensione e regime fiscale
- Gli enti non commerciali, limitatamente alla loro attività d'impresa rilevante ai fini del reddito

I beneficiari sono dunque molto vari, includendo società di capitali, imprese individuali, cooperative, consorzi, reti d'impresa, enti del terzo settore e trust. L'unico vincolo riguarda il tetto massimo delle spese agevolabili, fissato a 50 milioni di euro per ciascun beneficiario (art. 4, comma 5).

3.2 Requisiti per accedere all'agevolazione



Per ottenere il credito d'imposta, oltre a rientrare nelle categorie ammissibili, i beneficiari devono:

- Essere regolarmente iscritti al Registro delle imprese
- Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali
- Avere una struttura operativa in Italia
- Essere in regola con obblighi contributivi e assicurativi
- Rispettare le norme ambientali, di sicurezza e lavoro
- Possedere capacità economico-finanziaria per il progetto

Questi requisiti devono **essere mantenuti dalla data di inizio del progetto fino alla sua conclusione**, pena la perdita del beneficio. Anche le imprese di nuova costituzione possono presentare progetti, purché rispettino le condizioni di calcolo della riduzione dei consumi (art. 9, comma 5).

3.3 Esclusioni e limitazioni



Nell'articolo 3, comma 2, si analizzano le imprese escluse dal beneficio, ovvero:

- a)** in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale
- b)** destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa) o del Codice antimafia
- c)** non in regola con le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento di contributi e premi

Sono altresì esclusi dall'ambito applicativo del Piano i progetti:

- Inerenti ad attività connesse ai combustibili fossili, al sistema ETS, alle discariche, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico dei rifiuti (art. 5 - principio DNSH)
- Relativi a beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori regolati (energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque reflue, raccolta e smaltimento rifiuti), a determinate condizioni (art. 5 comma 2)

Tali esclusioni mirano ad assicurare, da un lato, la selettività degli incentivi a favore di iniziative coerenti con le finalità di transizione ecologica e circolarità del PNRR (vincolo DNSH) e, dall'altro, a evitare effetti distorsivi in mercati regolati in cui gli investimenti delle imprese concessionarie sono già oggetto di specifiche discipline tariffarie.

(Nei seguenti capitoli, verranno forniti casi esemplificativi con nomi fittizi di società, per rappresentare più chiaramente cosa aspettarsi dalla normativa che stiamo analizzando)

Facciamo degli esempi per spiegare meglio questi criteri di esclusione:

Caso 1: La società Alfa Srl, operante nel settore metalmeccanico, ha avviato una procedura di concordato preventivo senza continuità aziendale. Di conseguenza, Alfa Srl non potrà beneficiare del credito d'imposta previsto dal Piano, in quanto rientra nella categoria di imprese escluse di cui alla lettera a) dell'articolo 3, comma 2.

Caso 2: L'impresa Beta SpA è stata destinataria di una sanzione interdittiva ai sensi del D.Lgs. 231/2001 a causa di un illecito amministrativo commesso da un suo dipendente. Fino a quando la sanzione resta in vigore, Beta SpA non potrà accedere agli incentivi del Piano Transizione 5.0, come previsto dalla lettera b) dell'articolo 3, comma 2.

Caso 3: La società Gamma Srl vorrebbe presentare un progetto di innovazione che prevede l'acquisto di macchinari per l'estrazione di carbone. Tuttavia, tale progetto non sarebbe ammissibile al beneficio, in quanto riguarda un'attività connessa ai combustibili fossili, esclusa in base al principio "Do No Significant Harm" (DNSH) richiamato dall'articolo 5 del decreto.

Caso 4: L'impresa Delta SpA, concessionaria del servizio idrico in un determinato ambito territoriale, intende realizzare un progetto di innovazione sugli impianti di depurazione delle acque reflue. Poiché gli investimenti in tale settore sono già regolati da specifiche discipline tariffarie, il progetto di Delta SpA potrebbe essere escluso dall'agevolazione del Piano, se ricadente nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 2.

4 - DI COSA SI OCCUPA IL PIANO TRANSIZIONE 5.0?

4.1 Caratteristica



Il Piano Transizione 5.0 si focalizza su **progetti innovativi che hanno l'obiettivo di ridurre i consumi energetici delle imprese**. Per poter beneficiare degli incentivi, questi progetti devono portare a un risparmio energetico di almeno il 3% considerando l'intera struttura produttiva, oppure del 5% se si considerano solo i processi direttamente coinvolti.

Non ci sono limiti di spesa minimi o massimi per i progetti in sé, l'importante è che raggiungano gli obiettivi di risparmio energetico previsti.

Immaginiamo un'azienda tessile, la Tessuti Verdi SpA, che vuole ammodernare il suo stabilimento per ridurre i consumi. Decide di presentare un progetto che prevede la sostituzione dei vecchi macchinari con altri più efficienti dal punto di vista energetico.

Per essere ammissibile al Piano, il progetto della Tessuti Verdi SpA dovrà:

- *Iniziare dopo il 1° gennaio 2024 (ad esempio con l'ordine dei nuovi macchinari)*
- *Concludersi entro il 31 dicembre 2025 (con l'installazione e la messa in funzione dell'ultimo macchinario acquistato)*
- *Dimostrare una riduzione attesa dei consumi energetici di almeno il 3% per l'intero stabilimento, o del 5% considerando solo i reparti in cui verranno installati i nuovi macchinari.*

Se la Tessuti Verdi SpA ha più stabilimenti, potrà presentare un progetto per ciascuno di essi, a patto che non ci siano sovrapposizioni con altri progetti già in corso

4.2 Quali investimenti sono ammissibili?



Il Piano Transizione 5.0 agevola l'**acquisto di beni strumentali materiali e immateriali nuovi che rientrino nella categoria "Industria 4.0"**, elencati negli allegati A e B della legge 232/2016.

Ad esempio:

- *Per un'azienda meccanica: l'acquisto di un nuovo centro di lavoro a controllo numerico (CNC), dotato di sensori e sistemi di monitoraggio integrati, che consenta una produzione più efficiente e con minori sprechi energetici.*
- *Per una società di logistica: l'implementazione di un sistema di gestione del magazzino che, grazie all'intelligenza artificiale e all'Internet of Things, ottimizzi i percorsi dei carrelli elevatori riducendo i consumi di carburante.*
- *Per qualsiasi azienda: l'adozione di un software che monitori in tempo reale i consumi energetici dei vari reparti, suggerendo interventi per aumentare l'efficienza.*

L'importante è che si tratti di beni con caratteristiche "4.0", come il controllo computerizzato, l'interconnessione con altri sistemi aziendali, l'integrazione con la logistica e la rispondenza ai più recenti standard di sicurezza.

Sono invece esclusi dall'agevolazione i veicoli, i beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, i fabbricati e i beni compresi nell'allegato 3 della legge di Stabilità 2016.

Per i beni materiali, un tecnico dovrà attestare il requisito dell'interconnessione con un'apposita perizia, secondo le modalità stabilite dal decreto attuativo.

5 - COME FUNZIONANO LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 4.0?

Il decreto ripone grande importanza alla formazione del personale sulle tecnologie abilitanti dell'Industria 4.0. Non basta infatti acquistare macchinari e software all'avanguardia, bisogna anche saperli usare al meglio!

Perciò, le spese di formazione sostenute dalle imprese rientrano tra quelle ammissibili al credito d'imposta. Ma attenzione: non vale qualsiasi corso. L'Allegato 2 del decreto attuativo elenca le tematiche specifiche che devono essere trattate e la durata minima dei percorsi formativi.

Per chiarire cosa intendiamo:

- *Un'azienda acquista un nuovo robot collaborativo per l'assemblaggio. Per ottenere il credito d'imposta sulla formazione, dovrà organizzare per i suoi operatori un corso di almeno 30 ore sulla programmazione e l'utilizzo dei cobot.*
- *Un'impresa adotta una piattaforma di intelligenza artificiale per ottimizzare la supply chain. Potrà includere nel progetto agevolabile un percorso di 40 ore per formare i responsabili logistici sull'uso di algoritmi predittivi per la gestione delle scorte.*
- *Una PMI investe in un sistema di monitoraggio dei consumi basato su IoT e Big Data. Perché le spese di formazione siano ammissibili, dovrà prevedere un training di almeno 20 ore per i tecnici di produzione sull'analisi dei dati energetici.*

Insomma, la formazione 4.0 agevolata dal Piano deve essere strettamente collegata agli investimenti tecnologici effettuati e avere una durata adeguata a trasferire competenze approfondite al personale coinvolto.

6 - IL RISPETTO DEL PRINCIPIO "DO NO SIGNIFICANT HARM"

Un altro aspetto fondamentale del Piano Transizione 5.0 è l'attenzione alla sostenibilità ambientale degli investimenti. Non si può parlare di innovazione se questa va a danno dell'ecosistema!

Per questo, il decreto introduce dei criteri specifici per garantire che i progetti finanziati rispettino il principio europeo del "Do No Significant Harm" (DNSH), cioè **non arrechino un danno significativo all'ambiente**.

Nell'Allegato 3 troviamo delle schede tecniche che elencano i requisiti DNSH per ciascuna tipologia di beni:

- Apparecchiature elettriche ed elettroniche (Scheda A): ad esempio, devono avere il marchio CE e rispettare i requisiti di progettazione ecocompatibile.
- Servizi cloud (Scheda B): i data center devono utilizzare efficacemente le risorse e adottare sistemi di raffreddamento a basso impatto.
- Impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici, geotermici e a pompa di calore (Schede C, D, E, F): devono ottenere le autorizzazioni ambientali necessarie e minimizzare l'impatto su suolo, acqua, biodiversità.

In che modo impattano i criteri DNSH?

- Un'azienda presenta un progetto per un nuovo impianto di verniciatura. Dovrà scegliere macchinari e prodotti chimici a basso COV (composti organici volatili), per non inquinare l'aria.
- Una società di servizi vuole adottare il cloud computing. Sarà tenuta a selezionare fornitori che utilizzano energie rinnovabili per alimentare i loro data center.

In fase di domanda, le imprese dovranno compilare le schede DNSH pertinenti al loro progetto e allegare la documentazione che attesta il rispetto dei criteri (certificazioni, etichette, autorizzazioni ecc.).

Solo così potranno accedere al credito d'imposta del Piano Transizione 5.0, che premia gli investimenti innovativi ma anche sostenibili!

7 - IL VIAGGIO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Passiamo ora a un tema che interessa molto le imprese: come si calcola il beneficio economico del Piano Transizione 5.0?

La risposta è: dipende da quanto si riesce a ridurre i consumi energetici!

Il decreto, infatti, parametrizza il credito d'imposta al risparmio energetico conseguito grazie agli investimenti 4.0. Per accedere all'incentivo, tale risparmio deve essere:

- **Almeno del 3% dei consumi totali**, se il progetto coinvolge l'intera struttura produttiva
- Oppure **almeno del 5% dei consumi dei singoli processi interessati**, se il progetto è più circoscritto

Questi sono i requisiti minimi, ma più sale il risparmio energetico, più aumenta anche la percentuale del credito d'imposta! Si parte dal 35-40-45% per risparmi del 3-6-10% a livello di struttura (o del 5-10-15% sui singoli processi), per arrivare al 60-65-70% se si supera il 20%.

C'è però un altro fattore che incide sull'aliquota del beneficio: l'ammontare complessivo degli investimenti. Per la parte che eccede i 10 milioni di euro, infatti, la percentuale scende al 5-10-15%.

Immaginiamo un progetto di efficientamento energetico del costo di 30 milioni di euro.

Se questo progetto riduce i consumi dell'azienda del 7%, il credito d'imposta sarà pari a:

- 1 milione sui primi 2,5 milioni investiti (40%)
- 1,5 milioni sulla quota tra 2,5 e 10 milioni (20%)
- 2 milioni sui restanti 20 milioni (10%)

Totale: 4,5 milioni.

Se invece lo stesso progetto portasse a un super risparmio energetico del 12%, il credito salirebbe a:

- 1,125 milioni sui primi 2,5 milioni investiti (45%)
- 1,875 milioni sulla quota tra 2,5 e 10 milioni (25%)
- 3 milioni sui restanti 20 milioni (15%)

Totale: ben 6 milioni!

Insomma, il Piano Transizione 5.0 premia doppiamente le imprese virtuose: più riducono i consumi energetici e più alta è la percentuale di credito d'imposta a cui hanno diritto. Un meccanismo intelligente per accelerare davvero la transizione green del nostro sistema produttivo!

7.1 Come si calcolano i risparmi energetici?



Per accedere al credito d'imposta del Piano Transizione 5.0, le imprese devono dimostrare che i loro progetti di innovazione portano a una riduzione dei consumi energetici. Ma come si fa a calcolare questo risparmio?

L'articolo 9 del decreto attuativo spiega nel dettaglio le modalità, con l'aiuto anche di alcuni parametri tecnici contenuti nell'allegato 1.

In sostanza, il procedimento si articola in quattro passaggi:

1 Per prima cosa, bisogna individuare esattamente la struttura produttiva e/o i singoli processi su cui si vuole intervenire con il progetto.

2 Poi, si devono determinare i consumi energetici di partenza, cioè quelli dell'esercizio precedente l'avvio del progetto. Attenzione: questi consumi vanno "normalizzati", cioè depurati dall'influenza di fattori variabili come i volumi di produzione o le condizioni meteo. Se non si hanno misurazioni precise, si possono usare delle stime basate sull'analisi dei carichi energetici.

3

A questo punto, si stimano i consumi attesi dopo l'intervento di efficientamento, sempre in condizioni "normalizzate", così da poter fare un confronto omogeneo.

4

Infine, si calcola la riduzione percentuale dei consumi, data dalla differenza tra il valore pre e post intervento. Ed ecco la percentuale di risparmio energetico!

I consumi vanno espressi in tonnellate equivalenti di petrolio (Tep), considerando sia l'energia acquistata dalla rete che quella autoprodotta da fonti rinnovabili.

Immaginiamo un'azienda alimentare che consuma 1.000 Tep all'anno per la refrigerazione. Installa un nuovo impianto frigorifero ad alta efficienza e stima che, a parità di produzione, i consumi scenderanno a 850 Tep.

Il risparmio energetico sarà quindi del 15% ($1.000-850=150$; $150/1.000=15\%$).

E se l'azienda è neo-costituita e non ha uno storico di consumi? Niente paura: potrà usare dei dati standard di settore come scenario "controfattuale".

Dovrà cioè individuare almeno tre tecnologie presenti sul mercato con prestazioni simili a quelle dei nuovi impianti, e usare i loro consumi come baseline.

7.2 A cosa servono le certificazioni tecniche?



Calcolare il risparmio energetico non basta: bisogna anche dimostrarlo!

Ecco perché il decreto richiede una **doppia certificazione** rilasciata da professionisti terzi, sotto forma di perizia asseverata (art.15).

La prima certificazione va prodotta **ex ante**, cioè prima di realizzare il progetto, e serve a stimare il risparmio atteso. Va allegata alla comunicazione preventiva che l'impresa invia al GSE per prenotare il credito d'imposta.

La seconda certificazione, invece, si fa **ex post**, a lavori ultimati, e serve a confermare l'effettivo raggiungimento del risparmio previsto. Va allegata alla comunicazione di completamento del progetto.

Entrambe le perizie devono indicare con precisione:

- la struttura e i processi interessati dal progetto
- i metodi di calcolo e gli algoritmi utilizzati
- il saving energetico atteso e quello effettivamente conseguito
- lo scenario controfattuale, se l'impresa è neo-costituita



Ma chi sono i "professionisti terzi" abilitati a rilasciare queste certificazioni? Il decreto indica tre categorie:

- gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) certificati secondo la norma UNI 11339
- le Società di Servizi Energetici (ESCo) certificate UNI 11352
- gli ingegneri e i periti industriali iscritti ai rispettivi albi professionali, con specifica esperienza in materia di efficienza energetica

Attenzione: i certificatori devono attestare di possedere i necessari requisiti tecnici, di essere indipendenti rispetto al progetto e di avere un'adeguata copertura assicurativa. **L'impresa resta comunque responsabile della veridicità dei dati forniti.**

7.3 Quanto vale il credito d'imposta?



Arriviamo al dunque: a quanto ammonta il beneficio economico per le imprese che riducono i loro consumi energetici?

La risposta è: dipende!

L'aliquota del credito d'imposta, infatti, **varia sia in base all'entità degli investimenti realizzati che al livello di risparmio conseguito.**

Più precisamente, il decreto (art. 10) riconosce tre aliquote progressive:

- a) 35-40-45% sul costo degli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, a seconda che il risparmio energetico sia almeno pari al 3% (o al 5% sui singoli processi), al 6% (10%) o al 10% (15%)
- b) 15-20-25% sugli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro
- c) 5-10-15% sugli investimenti oltre i 10 milioni, fino a un massimo di 50 milioni

Le percentuali effettive da applicare a ciascuno scaglione si determinano quindi in base al saving certificato a consuntivo.

Riprendiamo l'esempio dell'azienda alimentare di prima, e supponiamo che abbia investito 15 milioni di euro nel nuovo impianto di refrigerazione, conseguendo un risparmio del 12% sui consumi complessivi dello stabilimento.

Ipotizziamo anche che abbia speso 10.000 euro per le certificazioni DNSH (di cui parleremo tra poco) e 5.000 euro per la certificazione contabile (obbligatoria per le imprese non soggette a revisione legale).

- 1.125.000 euro sulla prima quota di investimenti (2,5 mln * 45%)
- 1.875.000 euro sulla seconda quota (7,5 mln * 25%)
- 750.000 euro sulla terza quota (5 mln * 15%)
- 10.000 euro per le spese di certificazione DNSH
- 5.000 euro per le spese di certificazione contabile

In totale, l'azienda potrà beneficiare di un credito d'imposta di ben 3.765.000 euro!

Attenzione però: il **limite massimo di spesa agevolabile è di 50 milioni di euro all'anno per ogni impresa**. Se gli investimenti fossero stati di 60 milioni, il credito sarebbe stato comunque calcolato "tagliando" gli ultimi 10 milioni eccedenti.

Il tetto dei 50 milioni si applica sia agli investimenti 4.0 e nelle rinnovabili che alle spese di formazione (che però non possono superare il 10% dei primi). Restano esclusi dal limite solo i costi per le certificazioni DNSH e contabili, sempre agevolabili fino a un massimo di 10.000 e 5.000 euro.

7.4 Come si ottiene il credito d'imposta?



Per accedere al credito d'imposta del Piano Transizione 5.0, le imprese devono seguire una **procedura telematica gestita dal GSE** (Gestore dei Servizi Energetici).

Il primo passo è registrarsi sulla piattaforma web dedicata, chiamata appunto "Transizione 5.0", accessibile dal sito del GSE (<https://transizione5-0.gse.it>).

Per accreditarsi al portale, il legale rappresentante dell'impresa (o un suo delegato) deve avere un'identità SPID. Sulla piattaforma troverà i moduli da compilare per le varie comunicazioni da inviare al GSE, con le relative istruzioni e l'elenco dei documenti da allegare.

In sintesi, la procedura si articola in quattro passaggi (art. 12):

1

Comunicazione preventiva: va inviata prima di completare il progetto, per "prenotare" il credito d'imposta. Deve contenere i dati dell'impresa e del progetto, la data di avvio e conclusione prevista, gli investimenti programmati, il risparmio energetico e il credito attesi, oltre alla certificazione tecnica ex ante e all'impegno a rispettare i vincoli ambientali (DNSH) e gli altri obblighi connessi al PNRR.



- 2** Comunicazione degli ordini: entro 30 giorni dalla conferma della prenotazione del credito, bisogna inviare gli estremi dei contratti di acquisto dei beni (inclusi quelli "4.0"), le fatture di acconto per almeno il 20% del costo e gli altri documenti relativi agli ordini effettuati.
- 3** Comunicazione di completamento: va trasmessa entro il 28 febbraio 2026, a progetto ultimato. Deve riportare i dati definitivi del progetto, gli investimenti realizzati, il risparmio energetico conseguito e il credito d'imposta maturato. Vanno allegati: la certificazione tecnica ex post, le perizie di conformità dei beni "4.0", le schede sul rispetto dei criteri DNSH, la certificazione contabile delle spese e le dichiarazioni relative agli obblighi PNRR.
- 4** Comunicazione di rinuncia o rideterminazione (opzionale): va inviata solo se il progetto viene ridimensionato o non completato.

Tutte le comunicazioni devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa e trasmesse tramite la piattaforma web del GSE.



Attenzione alle scadenze!

I progetti devono essere completati entro il 31 dicembre 2025. Entro 30 giorni dalla prenotazione del credito va inviata la comunicazione degli ordini. Il termine per la comunicazione finale di completamento è il 28 febbraio 2026. Per gli impianti da fonti rinnovabili, c'è un anno di tempo in più per l'entrata in esercizio.

Decorsi 10 giorni dall'invio della comunicazione di fine lavori, il GSE comunica l'importo definitivo del credito d'imposta spettante, che andrà utilizzato in compensazione tramite F24 telematico entro il 31 dicembre 2025, in una o più quote. L'eventuale credito residuo potrà essere compensato nei 5 anni successivi, fino al 2030.

Come avrete capito, la documentazione da produrre non è poca!

Oltre ai dati tecnici ed economici di progetto, servono: le certificazioni sul risparmio energetico, le perizie sui requisiti dei beni "4.0", le schede di controllo DNSH, la certificazione contabile e le dichiarazioni PNRR.

Le certificazioni vanno rilasciate dai professionisti abilitati già citati (EGE, ESCo, ingegneri e periti). Solo per i beni "4.0" sotto i 300.000 euro si può ricorrere all'autocertificazione.

Responsabile dell'invio - e della correttezza - di tutta la documentazione resta il legale rappresentante dell'impresa.

7.5 Come si usa il credito d'imposta?



Una volta ottenuto il via libera dal GSE, l'impresa potrà finalmente utilizzare il credito d'imposta. Ma come? **Esclusivamente in compensazione!** Ciò significa che potrà "scalare" l'importo del credito dai debiti fiscali e contributivi che deve versare all'erario, tramite il modello F24.



Attenzione:

L'F24 va trasmesso solo in via telematica, attraverso i servizi dell'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione.

Andrà indicato l'apposito codice tributo che sarà istituito dall'Agenzia.

Il credito va utilizzato in una o più quote annuali entro il 31 dicembre 2025. L'eventuale parte non compensata entro tale data potrà essere fruita nei successivi 5 anni, fino al 2030 compreso, ma in quote costanti.

Facciamo un esempio pratico: se a fronte di un credito riconosciuto di 5 milioni di euro, entro fine 2025 l'impresa ne utilizza solo 3, i restanti 2 milioni andranno ripartiti in cinque quote annuali da 400.000 euro ciascuna, da compensare una per anno dal 2026 al 2030.

Ovviamente, l'importo compensato non potrà mai eccedere quello del credito effettivamente spettante comunicato dal GSE.

7.6 Conservare tutti i documenti è fondamentale!



Per poter fruire del credito d'imposta del Piano Transizione 5.0, non basta realizzare gli investimenti: bisogna anche conservare con cura tutta la documentazione che ne attesta la spettanza e l'utilizzo.

Sembra una banalità, ma in caso di controlli è essenziale poter esibire ogni carta, dal primo preventivo all'ultima fattura!

In particolare, l'articolo 20 del decreto attuativo impone di archiviare:

- I titoli di spesa, cioè le fatture di acquisto dei beni e servizi agevolati
- I documenti di trasporto (DDT), che devono riportare il riferimento normativo all'art. 38 del DL 19/2024



Dunque se l'azienda metalmeccanica Acciaio SpA ha acquistato un nuovo robot collaborativo 4.0 per l'assemblaggio. Per documentare l'investimento, dovrà conservare:

- *La fattura del fornitore, con la descrizione tecnica del cobot e l'indicazione del costo*
- *Il DDT di consegna del robot, con la dicitura "Bene agevolabile ai sensi dell'art. 38 del DL 19/2024"*
- *La perizia tecnica asseverata che attesta le caratteristiche 4.0 del cobot*
- *L'estratto conto che prova il pagamento della fattura*

Attenzione anche alla compilazione dell'F24 per la compensazione del credito! Vanno indicati con precisione l'importo spettante e lo scaglione di investimenti cui si riferisce (fino a 2,5 milioni, da 2,5 a 10 milioni, oltre 10 milioni).

E non dimentichiamo la dichiarazione dei redditi!

Nel quadro RU va riportato l'ammontare del credito confermato dal GSE per l'esercizio in corso.

Nelle dichiarazioni degli anni successivi, invece, vanno indicati gli utilizzi effettuati.

Un'ultima annotazione importante: **il credito d'imposta Transizione 5.0 è "personale"**. Ciò significa che non può essere ceduto a terzi né trasferito ad altre società del gruppo per l'utilizzo nell'ambito del consolidato fiscale.

7.7 Occhio ai controlli del GSE!



Ottenere il credito d'imposta non è un "via liberi a tutti": il GSE vigila attentamente sulla correttezza delle procedure e sull'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.

L'attività di controllo del GSE si sviluppa su due fronti:

- 1) La **vigilanza sulle certificazioni** tecniche rilasciate dai professionisti abilitati (art. 19)
- 2) La **verifica** diretta sul **possesso dei presupposti** per il riconoscimento del credito (art. 20)

Partiamo dalle **certificazioni**, il GSE effettua sia un vaglio formale sulla loro completezza e correttezza, sia controlli di merito per accertare:

- la conformità ai modelli e alle istruzioni fornite dallo stesso GSE
- la rispondenza alla normativa di riferimento
- il possesso dei requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità dei certificatori
- l'adeguatezza delle loro polizze assicurative a copertura dei rischi

Insomma, non basta un "timbro" qualsiasi per asseverare il risparmio energetico o le caratteristiche 4.0 degli investimenti.

I certificatori devono essere qualificati e rispettare precisi standard, altrimenti rischiano di compromettere il beneficio per l'impresa!

Veniamo ora ai **controlli "diretti"** sulla fruizione del credito d'imposta.

Qui il GSE verifica puntualmente:

- la completezza e correttezza formale della documentazione di progetto
- il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso all'agevolazione
- la pertinenza e congruità tecnico-economica degli investimenti realizzati
- l'effettiva realizzazione degli interventi dichiarati
- il conseguimento e mantenimento dei risparmi energetici minimi
- il rispetto degli obblighi di legge in materia di PNRR, cumulo, DNSH, ecc.

Esemplifichiamo quanto sopra:

- Il GSE può chiedere all'azienda di produrre i contratti di acquisto dei macchinari, per verificare che le spese siano state effettivamente sostenute e che i beni abbiano le caratteristiche dichiarate.

- Può effettuare sopralluoghi nei siti produttivi incentivati, per accertare l'installazione e il funzionamento degli impianti.

- Può acquisire i dati sui consumi energetici pre e post intervento, per riscontrare il risparmio certificato.

- Può richiedere la documentazione sui criteri di rispetto del DNSH, per escludere danni ambientali significativi.

Attenzione: le **imprese sono obbligate** a consentire l'accesso ai siti e a esibire documenti, registri e dati, anche in formato digitale. Se si oppongono, rischiano la revoca del beneficio!

In caso di irregolarità, il GSE può chiedere chiarimenti e integrazioni, ma anche segnalare subito la violazione all'Agenzia delle Entrate per i provvedimenti sanzionatori.

7.8 Quando si perde il credito d'imposta?



Il credito d'imposta **non è un diritto acquisito** per sempre.

Ci sono diversi casi in cui può decadere, in tutto o in parte. L'articolo 21 del decreto ne elenca ben 9!

Vediamoli uno per uno nel concreto:

1) Cessione a terzi, dismissione o cambio di destinazione dei beni agevolati prima di 2 anni dalla loro entrata in funzione.

Esempio: se l'azienda vende a terzi il robot 4.0 dopo solo un anno di utilizzo, decade dal beneficio. Unica eccezione: la sostituzione del bene con uno analogo.

2) Mancato rispetto del risparmio energetico minimo nei 5 anni successivi al completamento del progetto.

Esempio: se gli interventi realizzati non consentono di mantenere la soglia di risparmio del 3% (o del 5%) per tutto il quinquennio post, l'azienda perde il bonus.

3) Mancata entrata in esercizio degli impianti da fonti rinnovabili entro un anno dalla fine lavori.

Esempio: se il nuovo impianto fotovoltaico non inizia a produrre energia entro 12 mesi dal termine del progetto, decade l'agevolazione.

4) Assenza di uno o più requisiti di accesso dichiarati.

Esempio: se l'azienda ha dichiarato di avere una sede operativa in Italia, ma in realtà opera solo all'estero, il credito non spetta.

5) Dichiarazioni false nella documentazione trasmessa.

Esempio: se l'impresa attesta un risparmio energetico del 10%, ma dai controlli emerge che è solo del 2%, decade dal beneficio per falsa dichiarazione.

6) Cumulo con altre agevolazioni in violazione dei divieti.

Esempio: se l'azienda ha ricevuto per gli stessi beni un contributo regionale che, sommato al credito d'imposta, eccede il costo di acquisto, viola il divieto di sovra-compensazione.

7) Mancato rispetto dei criteri ambientali DNSH.

Esempio: se per installare i nuovi impianti l'impresa ha disboscato un'area protetta, compromettendo la biodiversità, viola il principio DNSH.

8) Indisponibilità della documentazione in sede di controllo.

Esempio: se durante un'ispezione l'azienda non è in grado di esibire le fatture o i contratti richiesti, può decadere dal beneficio.

9) Altri vizi che rendano indebito il godimento del credito.

È una clausola di chiusura che comprende ogni altra irregolarità che infici la spettanza dell'agevolazione.

Attenzione: la decadenza può riguardare l'intero credito o solo la quota relativa ai beni/spese interessati dalle violazioni.

Esempio: se l'azienda decade per falsa dichiarazione sul risparmio energetico, perderà tutto il bonus. Se invece ha dismesso solo uno dei macchinari agevolati, perderà solo la quota di credito riferita a quel bene.

In ogni caso, quando accerta una causa di decadenza, il GSE la comunica all'Agenzia delle Entrate per l'avvio del procedimento di recupero.

7.9 Cosa succede se si utilizza un credito indebito?



Usare un credito d'imposta in tutto o in parte non spettante è un illecito fiscale, che l'Agenzia delle Entrate può rilevare in sede di controllo delle compensazioni operate con l'F24.

Se emerge un indebito utilizzo, l'Agenzia procede al **recupero dell'importo** irregolare, maggiorato di **interessi** e di una **sanzione** piuttosto salata, pari al 30% (art. 13 del D.Lgs. 471/1997).

E non è esclusa la responsabilità penale!

C'è però una possibilità di "ravvedimento". Se l'impresa riversa spontaneamente il credito indebitamente utilizzato entro il termine per il saldo delle imposte dell'anno in cui si è verificata la decadenza, non dovrà pagare sanzioni e interessi.

Conviene quindi autodenunciarsi in fretta, se ci si accorge di aver commesso qualche errore!

Un altro caso particolare di recupero riguarda il fornitore dei beni agevolati. Se ha emesso fatture false o gonfiate, risponde in solido con l'impresa beneficiaria per la restituzione del credito non spettante.

Una responsabilità condivisa che dovrebbe scoraggiare "accordi" fraudolenti.

Infine, chi ha indebitamente fruito del credito d'imposta in violazione del divieto di cumulo (cioè di doppio finanziamento per gli stessi costi), deve restituire le somme entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di corresponsione.

In questo caso, oltre al recupero del bonus, si applica una sanzione fino al doppio del beneficio percepito, più gli interessi legali dopo 15 giorni dalla contestazione. Insomma, il gioco non vale la candela!

7.10 Cumulare i bonus: si può, ma con giudizio!



Il credito d'imposta Transizione 5.0 può essere cumulato con altri incentivi che riguardano gli stessi investimenti, ma a una condizione fondamentale: la somma dei benefici ricevuti **non deve superare il costo complessivo del progetto**.

In altre parole: se un'azienda spende 1 milione di euro per acquistare macchinari 4.0 e rinnovare i propri impianti, potrà sommare il credito d'imposta ad altri contributi pubblici per quegli interventi, ma il totale delle agevolazioni non potrà mai eccedere il milione investito. Altrimenti, scatta il divieto di sovra-compensazione!

La Tessuti Verdi SpA (nome fittizio) ha realizzato un progetto da 3 milioni di euro per efficientare il reparto tessitura, acquistando telai high-tech e installando pannelli fotovoltaici sul tetto. Per questi investimenti, ha ottenuto:

- 600.000 euro di credito d'imposta Transizione 5.0 (40% sui primi 2,5 milioni, 20% sui restanti 500.000)
- 200.000 euro di contributo dalla Regione per l'innovazione dei processi produttivi
- 100.000 euro di finanziamento della Nuova Sabatini per l'acquisto dei macchinari

Totale agevolazioni: 900.000 euro, pari al 30% dell'investimento. Siamo sotto il tetto, quindi il cumulo è perfettamente regolare. Ma se il credito regionale fosse stato di 400.000 euro anziché 200.000, la Tessuti Verdi avrebbe sfiorato il massimale, con recupero dell'eccedenza da parte dell'Agenzia delle Entrate!

Quali sono le altre misure incentivanti cumulabili con il Piano Transizione 5.0, nel rispetto del costo?

Ad esempio:

- il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno
- il fondo per la transizione industriale
- i Contratti di Sviluppo
- gli incentivi delle Regioni per gli investimenti produttivi

Tutte queste agevolazioni, su richiesta dell'impresa, concorrono a calcolare il massimale di aiuti concedibili per lo stesso progetto.

L'importante è che la loro somma resti sempre entro i limiti del costo ammissibile.

Nel dubbio, conviene sempre fare due conti prima di avventurarsi nel "labirinto" dei bonus cumulati!



7.11 Come evitare il cumulo con bonus incompatibili




Il credito d'imposta Transizione 5.0 è cumulabile con la maggior parte degli altri incentivi per le imprese, ma ci sono alcune eccezioni da tenere ben presenti. In particolare, per quanto riguarda gli investimenti in beni strumentali "4.0", **non è ammesso il cumulo con:**

- Il credito d'imposta per i beni strumentali nuovi introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 1051 e seguenti)
- Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nel Mezzogiorno, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS)

L'azienda metalmeccanica Beta Srl (nome fittizio) vuole acquistare un nuovo centro di lavoro a controllo numerico del costo di 500.000 euro. Se lo fa rientrare in un progetto di innovazione 4.0 per il Piano Transizione, potrà beneficiare del relativo credito d'imposta. Ma se per lo stesso macchinario richiede anche il bonus "ordinario" per i beni strumentali, rischia di perdere entrambe le agevolazioni!

Il motivo di questo divieto è evitare che, sommando i vari incentivi, si superino le intensità massime di aiuto consentite dalla normativa europea per gli stessi costi. Insomma, il cumulo tra bonus troppo simili si trasformerebbe in un indebito vantaggio per l'impresa.

7.12 Occhio alle sovrapposizioni con il credito R&S!



Un discorso a parte merita il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, disciplinato dalla Legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 198-207).

Qui non c'è un divieto assoluto di cumulo con Transizione 5.0, ma bisogna fare attenzione a **non conteggiare gli stessi costi per entrambi i bonus.**

Mi spiego meglio. Sappiamo che tra le spese ammissibili al credito R&S ci sono anche le quote di ammortamento dei beni strumentali utilizzati nei progetti di ricerca. Ebbene, se questi beni hanno già beneficiato del credito Transizione 5.0, le relative quote non possono essere incluse anche nella base di calcolo dell'altro incentivo. Ci sarebbe infatti un'evidente duplicazione.

Lo stesso principio vale al contrario. Mettiamo che un'impresa abbia capitalizzato nel proprio bilancio alcuni costi di ricerca (ad esempio, spese di personale), portandoli a riduzione del credito R&S per rispettare il requisito di patrimonializzazione.

Quei costi, che quindi ha già "spesato" ai fini del bonus ricerca, non potrà poi "riprenderli" e inserirli tra quelli agevolabili con Transizione 5.0.



Il suggerimento pratico, per evitare errori in sede di calcolo dei crediti d'imposta e brutte sorprese in caso di controllo, è tenere sempre una contabilità analitica e separata dei progetti che beneficiano di diverse agevolazioni. Solo così si può essere certi di non sovrapporle!

7.13 Il rispetto del principio europeo DNSH



Un altro aspetto delicato del Piano Transizione 5.0 riguarda il rispetto del famoso principio DNSH, acronimo di "Do No Significant Harm", cioè "non arrecare un danno significativo" all'ambiente. È un obbligo che discende direttamente dalle regole europee sull'utilizzo dei fondi del PNRR, di cui la misura Transizione 5.0 è parte integrante.

In pratica, le imprese che vogliono accedere al credito d'imposta devono garantire che i loro progetti di innovazione non solo non peggiorino, ma anzi **migliorino le performance ambientali**, in termini di emissioni di CO₂, economia circolare, uso delle risorse idriche, inquinamento e tutela della biodiversità.

Non basta una generica dichiarazione di intenti. Il rispetto dei criteri DNSH va puntualmente attestato compilando le apposite check-list allegate al decreto attuativo (Allegato 3), che elencano i requisiti da soddisfare per ciascuna tipologia di investimento:

- apparecchiature elettriche ed elettroniche (Scheda A)
- servizi cloud e di data center (Scheda B)
- impianti fotovoltaici (Scheda C)
- impianti eolici (Scheda D)
- impianti idroelettrici (Scheda E)
- pompe di calore e impianti geotermici (Scheda F)

Le schede vanno compilate spuntando le caselle relative alle certificazioni e autorizzazioni a disposizione dell'impresa per dimostrare la conformità ai criteri ambientali.

per un impianto FV occorrerà allegare la certificazione di ecodesign dei moduli e degli inverter, l'autorizzazione paesaggistica ove richiesta, la VIA se l'impianto supera una certa potenza, e così via.

Attenzione: le dichiarazioni DNSH sono oggetto di attenta verifica da parte del GSE. Se vengono riscontrate irregolarità o false attestazioni, si rischia la revoca del beneficio e pesanti sanzioni!

L'applicazione del principio DNSH al credito d'imposta ha anche un corollario: l'esclusione dal perimetro del bonus di alcune attività considerate per loro natura incompatibili con la transizione ecologica.

Mi riferisco, a:

- attività legate all'uso di combustibili fossili (salvo limitate eccezioni)
- attività che generano emissioni eccessive di gas serra rispetto ai parametri ETS
- attività inerenti a discariche, inceneritori e impianti TMB (con qualche deroga)
- attività che comportano un aumento della produzione di rifiuti speciali pericolosi

L'accesso a Transizione 5.0 è quindi precluso alle imprese che operano in quei settori, a meno che i progetti presentati non siano in grado di ridurre l'impronta ambientale al di sotto delle soglie critiche.

Anche in questo caso, serve una rigorosa certificazione!



7.14 I "paletti" del PNRR da rispettare

Il discorso sul rapporto tra il Piano Transizione 5.0 e il PNRR non si esaurisce nel principio DNSH. Le risorse europee sono infatti accompagnate da una serie stringente di condizioni, che gli Stati membri (e di riflesso le imprese beneficiarie) sono tenuti a rispettare, pena la perdita dei finanziamenti.

Vediamole nel dettaglio.

In primo luogo, le aziende devono comunicare al MIMIT tutti i dati sul proprio titolare effettivo, cioè la persona fisica che in ultima istanza possiede o controlla la società. È una misura di trasparenza finalizzata a prevenire conflitti di interesse e infiltrazioni della criminalità nell'utilizzo dei fondi europei.

Inoltre, i progetti finanziati devono concorrere al raggiungimento degli obiettivi "intermedi" (milestone) concordati dall'Italia con la Commissione UE per l'erogazione delle varie tranche del PNRR.

Per la misura Transizione 5.0, le milestone da centrare sono tre:

- 1) L'entrata in vigore del decreto attuativo entro marzo 2024 (già raggiunta con la pubblicazione in G.U. il 26 luglio)
- 2) L'impegno della totalità dei 6,3 miliardi stanziati entro giugno 2026
- 3) Il conseguimento di un risparmio energetico complessivo di 0,4 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep) entro giugno 2026

Le imprese che accedono al bonus, quindi, devono "fare la loro parte" per centrare questi target, realizzando investimenti che diano un contributo tangibile al miglioramento dell'efficienza energetica del sistema produttivo nazionale.

Un altro vincolo fondamentale che deriva dal PNRR è il divieto di doppio finanziamento: i progetti che ricevono il credito d'imposta Transizione 5.0 non possono beneficiare, per le stesse spese, di altre sovvenzioni provenienti dal bilancio nazionale o europeo.

Ogni violazione comporta la revoca del bonus e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Le imprese devono poi impegnarsi, in fase di domanda, ad autorizzare espressamente la Commissione Europea, l'OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode), la Corte dei Conti UE e, ove competente, l'EPPO (Procura europea) a esercitare i propri poteri di controllo e verifica sui progetti sovvenzionati.

Non una firma "di facciata", ma un obbligo che, se disatteso, fa decadere il beneficio.

Infine, le aziende sono tenute a conservare tutta la documentazione progettuale per almeno 5 anni dalla conclusione del piano e a esibirla a ogni richiesta degli organi di controllo nazionali ed europei.

Anche la mancata collaborazione in sede ispettiva è motivo di revoca del contributo.

Come potete notare, l'asticella della compliance per gli incentivi PNRR è piuttosto alta. Anche perché a queste condizionalità "specifiche" si aggiungono gli obblighi generali di informazione, comunicazione e pubblicità sul supporto ricevuto dai fondi UE, da rispettare secondo le linee guida ufficiali.

Tornando a Transizione 5.0, il compito di vigilare sul rispetto "integrale" delle regole europee da parte delle imprese beneficiarie è affidato al GSE, che dovrà monitorare puntualmente il raggiungimento dei target della misura e segnalare agli organi competenti ogni irregolarità o inadempienza riscontrata nell'attuazione dei progetti.

Insomma, ottenere (e mantenere) il credito d'imposta non sarà una passeggiata, ma richiederà un rigoroso sforzo di responsabilità e "accountability" da parte di tutte le imprese coinvolte.

La posta in gioco, d'altronde, è il successo del PNRR come volano della ripresa economica in chiave green. Una sfida che il sistema industriale italiano non può permettersi di fallire.

7.15 Occhio alla privacy: il trattamento dei dati personali



"Last but not least", un richiamo al tema sempre "caldo" della privacy.

Il Piano Transizione 5.0, come ogni misura che comporta l'erogazione di benefici a persone fisiche o giuridiche, implica necessariamente il trattamento di una mole consistente di dati personali, anche di natura sensibile (si pensi ai dati dei titolari effettivi delle imprese).

Ebbene, l'articolo 23 del decreto attuativo ci ricorda che tutti i soggetti coinvolti nella governance della misura (MIMIT, GSE, Agenzia delle Entrate, ecc.) sono tenuti a trattare i dati raccolti nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, cioè il GDPR (Regolamento UE 679/2016) e il Codice Privacy italiano (D.Lgs. 196/2003).

Questo significa, in soldoni, che i dati possono essere utilizzati solo per le finalità strettamente connesse all'attuazione del Piano, sulla base di precisi obblighi di legge e per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico. Non possono quindi essere trattati per altri scopi né tantomeno comunicati o diffusi a terzi, se non nei casi tassativamente previsti dalla normativa (es. indagini di polizia).

Le imprese candidate al bonus, dal canto loro, sono obbligate a fornire in sede di domanda tutte le informazioni necessarie per l'identificazione del proprio titolare effettivo, come richiesto dalla disciplina antiriciclaggio.

Il mancato conferimento di tali dati preclude l'accesso all'incentivo.

In compenso, le aziende interessate possono esercitare i classici diritti previsti dal GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, ecc.), rivolgendosi ai canali messi a disposizione dalle amministrazioni titolari del trattamento.

L'auspicio è che tutte le parti in causa utilizzino il "minimo sindacale" dei dati personali indispensabili per le procedure di assegnazione e controllo del credito d'imposta, evitando inutili duplicazioni e garantendo sempre la massima sicurezza e riservatezza delle informazioni trattate.

In un'epoca di crescenti rischi informatici, anche la cyber-resilienza diventa un fattore di successo per le politiche pubbliche.

7.16 I prossimi passi: avvisi e istruzioni operative



Bene, siamo giunti all'ultimo miglio del nostro viaggio nel mondo del Piano Transizione 5.0. Dopo aver esaminato nel dettaglio tutti i principali aspetti del decreto attuativo, non resta che fare un cenno ai prossimi adempimenti previsti per la piena operatività della misura.

Come stabilito dall'articolo 24, entro 10 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto (avvenuta il 26 luglio), il Direttore Generale per la politica industriale del MIMIT emanerà un provvedimento che definirà i termini e le modalità di accesso al credito d'imposta tramite la piattaforma web del GSE.

Sarà questo il vero "starting point" per la presentazione delle domande da parte delle imprese. L'avviso conterrà tutte le istruzioni operative per registrarsi sul portale GSE, compilare i moduli online, caricare la documentazione richiesta e inviare le varie comunicazioni (preventiva, di avvio, di completamento).

L'accesso alle agevolazioni, infatti, sarà gestito interamente in via telematica, con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa. Una procedura "paperless" che dovrebbe garantire maggiore efficienza e rapidità nell'erogazione dei benefici.

Naturalmente, il click day sarà preceduto da un'adeguata campagna informativa da parte del MIMIT e del GSE, per consentire alle aziende di arrivare preparate all'appuntamento.

C'è un'ultima scadenza da segnare in agenda ed è quella del 31 dicembre 2025. Entro quella data, infatti, il MIMIT comunicherà con apposito avviso l'avvenuto esaurimento delle risorse stanziare per il Piano (circa 6,3 miliardi di euro) e la chiusura dello sportello per l'invio delle domande. L'avviso andrà pubblicato almeno 30 giorni prima sul sito del Ministero e su quello del GSE.

Ecco perché il consiglio è di **non tardare troppo a presentare i progetti di investimento, perché i fondi, per quanto cospicui, non sono infiniti.**

Vale la regola del "first come, first served", almeno fino a quando la dotazione finanziaria della misura non sarà completamente impegnata.

8 - UN CASO DI STUDIO ESEMPLARE

Per rendere ancora più concreti i concetti fin qui esposti e fornire una sorta di "guida pratica" alle imprese interessate al Piano Transizione 5.0, concludiamo con un caso di studio esemplare, che mostra come un'azienda possa pianificare e realizzare un intervento di efficientamento energetico beneficiando dell'incentivo.

La protagonista della nostra proiezione dell'attuazione di quanto detto, è la Alpha Srl (nome fittizio) una PMI manifatturiera specializzata nella produzione di componentistica meccanica di precisione. L'azienda opera da anni in un settore altamente competitivo e a forte consumo di energia, e sta valutando un progetto di revamping del reparto di lavorazioni meccaniche per ridurre i costi operativi e migliorare le prestazioni ambientali.

Il progetto prevede una serie articolata di interventi:

- 1) Sostituzione delle vecchie macchine utensili con centri di lavoro a controllo numerico di ultima generazione, dotati di sensoristica avanzata e interconnessi alla rete di fabbrica tramite protocolli IoT.
- 2) Installazione di un sistema di monitoraggio dei consumi energetici (elettrici e termici) a livello di singola macchina e dell'intero reparto, per ottimizzare l'utilizzo dell'energia.
- 3) Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 300 kW sul tetto dello stabilimento, per aumentare l'autoconsumo di elettricità verde.
- 4) Accoppiamento dell'impianto FV con un sistema di accumulo a batterie da 250 kWh, per massimizzare l'autoconsumo nelle ore di mancata produzione solare.
- 5) Sostituzione dell'impianto di climatizzazione con pompe di calore elettriche ad alta efficienza e terminali a bassa temperatura (pannelli radianti).
- 6) Formazione di tutto il personale di reparto sull'utilizzo delle nuove tecnologie digitali e sulle buone pratiche per il risparmio energetico.

Un bel piano, non c'è che dire! Ma come si trasforma in realtà con il supporto del credito d'imposta? Vediamo nel dettaglio i passi che l'azienda dovrà compiere.

Primo step: la diagnosi energetica. Per valutare in modo accurato il potenziale di efficientamento e la fattibilità tecnico-economica degli interventi ipotizzati, la Alpha Srl affida a una ESCo certificata UNI 11352 l'esecuzione di una diagnosi energetica ai sensi del D.Lgs. 102/2014. La diagnosi fornisce un quadro dettagliato dei consumi baseline e individua le aree di miglioramento prioritarie, quantificando i risparmi conseguibili.

Secondo step: la verifica di ammissibilità. Sulla base delle risultanze della diagnosi, l'azienda effettua una simulazione dei costi ammissibili al credito d'imposta e del risparmio energetico atteso, così ripartiti:

- Acquisto di macchinari e software 4.0 = 1,5 milioni di euro
- Impianto fotovoltaico = 320.000 euro (entro i massimali di costo specifico)
- Sistema di accumulo = 225.000 euro (entro i massimali di costo specifico)
- Pompe di calore = 80.000 euro
- Spese di formazione = 150.000 euro (entro il 10% degli investimenti 4.0)
- Spese per certificazioni e perizie = 30.000 euro

Totale investimenti: 2,305 milioni di euro.

Quanto al saving, il progetto punta a ridurre i consumi del 20% a livello di reparto (oltre la soglia del 15% richiesta sui singoli processi) e del 12% sull'intera struttura (il doppio del minimo del 5%).

I requisiti ci sono tutti, basta verificare la conformità dei beni ai requisiti tecnici 4.0 (allegati A e B) e il corretto dimensionamento degli impianti FER rispetto ai fabbisogni dell'azienda (no sovradimensionamenti speculativi!).

Terzo step: la prenotazione del credito. A questo punto, la Alpha è pronta per prenotare il bonus sulla piattaforma web del GSE. Trasmette quindi la comunicazione preventiva, allegando:

- Una descrizione tecnica del progetto di innovazione
- Un cronoprogramma di avvio (gennaio 2025) e conclusione (ottobre 2025)
- Un quadro dettagliato degli investimenti e delle spese previste
- La certificazione tecnica "ex ante" della ESCo sul risparmio energetico atteso
- La dichiarazione di impegno a rispettare il principio DNSH e gli obblighi del PNRR

In base all'istanza presentata, l'azienda si vede prenotare un credito d'imposta di circa 1,4 milioni di euro, di cui:

- 675.000 euro sui beni 4.0 (45% di 1,5 milioni)
- 144.000 euro sull'impianto FV (45% di 320.000 euro)
- 101.250 euro sul sistema di storage (45% di 225.000 euro)
- 32.000 euro sulle pompe di calore (40% di 80.000 euro)
- 67.500 sulla formazione 4.0 (45% di 150.000 euro)
- 30.000 euro sulle spese di certificazione (100% di 30.000 euro)

Quarto step: l'avvio dei lavori. Ricevuto l'ok dal GSE, l'azienda può finalmente partire con il progetto. A gennaio 2025 firma i contratti di fornitura dei nuovi macchinari e impianti, inviando al GSE entro 30 giorni la documentazione relativa agli ordini e le fatture di acconto (almeno il 20% del costo totale).

Quinto step: la conclusione del progetto. Nei mesi successivi proseguono in parallelo l'installazione delle tecnologie, l'erogazione dei corsi di formazione e l'espletamento delle pratiche autorizzative e burocratiche (soprattutto per fotovoltaico e accumulo). Entro ottobre 2025 tutte le attività sono concluse, collaudate e rendicontate.

L'azienda può così trasmettere al GSE la comunicazione finale di completamento del progetto, allegando:

- Una relazione sui lavori eseguiti e sui risultati conseguiti
- La certificazione tecnica "ex post" sul saving effettivamente raggiunto
- Le perizie asseverate sulla rispondenza dei beni alle specifiche 4.0
- Le schede di autocontrollo sul rispetto del DNSH per ciascun investimento
- La certificazione contabile delle spese sostenute
- Le dichiarazioni sostitutive sugli obblighi e i divieti del PNRR

Sesto step: l'erogazione del credito. Dieci giorni dopo l'invio della comunicazione conclusiva, in assenza di rilievi, il GSE conferma all'azienda l'importo definitivo del credito d'imposta spettante, pari a 1,35 milioni di euro (leggermente inferiore a quello prenotato per effetto di qualche economia di spesa).

E finalmente si può procedere all'utilizzo in compensazione tramite F24, secondo le seguenti modalità:

- Il 50% (675.000 euro) viene compensato subito a valere sui debiti d'imposta 2025
- Il restante 50% (675.000 euro) viene utilizzato in quote costanti di 135.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

Nel frattempo, l'azienda avvia il monitoraggio dei risparmi conseguiti, per assicurarsi di mantenere le performance energetiche nei 5 anni successivi ed evitare il rischio di decadenza dal bonus. Grazie alle nuove tecnologie installate e alla maggiore consapevolezza del personale, i consumi in bolletta iniziano a scendere sensibilmente già dai primi mesi.

Il revamping ha funzionato: produzione più efficiente, costi energetici ridotti, minore impronta di carbonio. Con il prezioso contributo del credito d'imposta Transizione 5.0, Alpha Srl ha imboccato la strada giusta verso la transizione digitale e green della propria attività.

Queste sono storie di successo che vogliamo diffondere. Perché innovazione fa rima con sostenibilità. Oggi più che mai.

9 - LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI SUL BONUS

Concludiamo la nostra panoramica sul Piano Transizione 5.0 con una carrellata delle domande più frequenti che ci vengono rivolte dalle imprese interessate all'incentivo. Una sorta di FAQ ragionata per fugare gli ultimi dubbi operativi e procedurali.

1) D: Un'azienda che ha già beneficiato del credito d'imposta Industria 4.0 per investimenti effettuati nel 2022-2023 può accedere a Transizione 5.0 per ulteriori investimenti nel 2024-2025?

R: Sì, l'accesso al nuovo bonus è possibile, a condizione che i nuovi investimenti non rappresentino un semplice completamento di progetti già avviati e che rispettino i requisiti di risparmio energetico del provvedimento. Gli investimenti 4.0 effettuati fino al 2023 restano soggetti alla disciplina previgente, senza "travasi" nel nuovo regime.

2) D: Se a consuntivo il saving energetico risulta inferiore alle previsioni della certificazione "ex ante", l'impresa perde il diritto al credito d'imposta?

R: Non necessariamente. Il credito viene ricalcolato applicando le aliquote corrispondenti all'effettivo saving certificato "ex post". Tuttavia, se il risparmio scende sotto le soglie minime del 3-5%, scatta la decadenza totale dal beneficio. Meglio non sbagliare le stime iniziali!

3) D: Una ESCo che realizza in proprio impianti di cogenerazione ad alto rendimento può fruire del credito d'imposta per quell'investimento?

R: No, il bonus spetta solo alle imprese che installano gli impianti nei propri siti produttivi, non alle ESCo o ad altri fornitori di tecnologie energetiche. Unica eccezione: le ESCo che operano tramite contratti di rendimento energetico (EPC), nel qual caso il bonus si può ripartire tra ESCo e cliente in base agli accordi contrattuali.

4) D: Se un impianto fotovoltaico realizza una produzione eccedente i fabbisogni dell'azienda, il credito d'imposta si calcola sull'intero costo?

R: No, l'agevolazione si applica solo alla quota di costo riferibile all'autoconsumo, mentre per la parte eccedente (che presumibilmente verrà venduta alla rete) non spetta alcun bonus. Per questo è importante dimensionare gli impianti FER in base ai reali consumi dell'impresa, considerando una tolleranza massima del 20%.

5) D: Una startup innovativa costituita nel 2024, non avendo uno storico di consumi su cui parametrare il saving, può accedere al credito d'imposta?

R: Sì, in questo caso l'impresa può utilizzare come baseline di riferimento i consumi specifici medi di settore ricavati da banche dati ufficiali. In pratica, si costruisce uno scenario "controfattuale" che simula i consumi che l'azienda sosterebbe se installasse tecnologie standard anziché quelle oggetto dell'investimento. La differenza costituisce il risparmio virtuale su cui calcolare il bonus.

6) D: Le spese di certificazione contabile sostenute dalle imprese non soggette al controllo legale dei conti sono agevolabili anche se di importo inferiore a 5.000 euro?

R: Sì, il tetto di 5.000 euro rappresenta il bonus massimo riconoscibile per tali oneri, non l'importo minimo da sostenere. Se la certificazione costa meno, il credito spettante sarà pari all'intero onorario pagato al revisore, senza alcuna integrazione.

7) D: Un investimento di efficienza energetica cofinanziato dal Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica (FNEE) gestito da Invitalia può accedere anche al credito d'imposta Transizione 5.0?

R: In linea di principio sì, ma il credito d'imposta va calcolato al netto della quota di investimento coperta dal finanziamento agevolato del FNEE, per evitare cumuli che eccedano l'investimento complessivo. Inoltre, i beni agevolati dal FNEE devono comunque possedere i requisiti tecnici 4.0 e rispettare le condizioni previste dal decreto Transizione 5.0, compreso il raggiungimento delle soglie di risparmio energetico.

Come si vede, le casistiche applicative possono essere le più varie, ed è impossibile fornire una risposta standard adatta a tutte le situazioni. Per questo è sempre consigliabile approfondire con attenzione la normativa e magari farsi assistere da un consulente esperto per valutare la soluzione migliore per la propria azienda.

10 - SUGGERIMENTI PRATICI E MESSAGGI CHIAVE

Giunti alla fine del nostro viaggio nel Piano Transizione 5.0, proviamo a condensare in pochi messaggi chiave i suggerimenti operativi per un efficace e corretto utilizzo dell'incentivo:

- 1) **Pianificare** con cura gli investimenti energetici e digitali, facendo precedere le scelte da una diagnosi che ne accerti la fattibilità tecnico-economica e ambientale. La fretta è cattiva consigliera quando si tratta di innovare i processi produttivi.
- 2) **Selezionare** fornitori tecnologici qualificati, che possano assicurare la piena conformità di macchinari e impianti ai requisiti 4.0 e alle condizioni del PNRR, nonché il rispetto delle normative di settore. Il "fai da te" è rischioso.
- 3) **Certificare** in modo accurato e prudente il saving energetico ex ante ed ex post, per non creare disparità tra il credito prenotato e quello effettivamente riconosciuto. Meglio affidarsi a professionisti accreditati e puntare su stime conservative, per evitare sgradite sorprese.
- 4) **Allegare** alle richieste di bonus tutta la documentazione richiesta (perizie, schede DNSH, certificazioni, ecc.), verificandone la completezza e la conformità alle istruzioni. Il mancato rispetto dei requisiti formali è il primo motivo di revoca dei benefici in sede di controllo.
- 5) **Conservare** con cura la documentazione contabile e i titoli di spesa dei beni incentivati, apponendovi i riferimenti normativi per una rapida tracciabilità. In caso di verifica fiscale, carte in regola e archiviazione ordinata sono le migliori difese.
- 6) **Monitorare** nel tempo le performance dei processi e degli impianti incentivati, attraverso sistemi di misurazione e controllo dei parametri energetici rilevanti. Solo così si può scongiurare il rischio di decadenza per mancato rispetto dei saving nel quinquennio post-intervento.

7) **Valutare** con attenzione le opportunità di cumulo del credito d'imposta con altre agevolazioni, verificandone preventivamente la compatibilità e l'impatto sul budget di progetto. Un mix intelligente di incentivi può massimizzare i benefici, ma occorre fare bene i conti per non sforare i massimali di aiuto consentiti.

8) **Formare** adeguatamente il personale coinvolto nei processi di innovazione, non solo dal punto di vista tecnico ma anche su tematiche trasversali come l'uso efficiente delle risorse e l'economia circolare. La transizione ecologica è prima di tutto un cambio di mentalità, che parte dalle persone.

9) **Comunicare** in modo trasparente agli stakeholder (dipendenti, fornitori, finanziatori, comunità locale) le azioni intraprese per migliorare la sostenibilità dei processi aziendali, rendicontando i risultati attraverso bilanci e dichiarazioni non finanziarie. La reputazione "green" è un asset sempre più importante per creare valore condiviso.

10) **Cogliere** l'occasione del credito d'imposta per ripensare il proprio modello di business in chiave di economia circolare, riducendo gli sprechi, valorizzando i sottoprodotti, progettando prodotti più durevoli e riciclabili. L'industria 5.0 non è solo tecnologia, ma un nuovo modo di creare ricchezza rispettando i limiti del Pianeta.

In definitiva, il Piano Transizione 5.0 rappresenta una grande opportunità per accelerare il percorso di decarbonizzazione e digitalizzazione del sistema produttivo italiano, in linea con gli ambiziosi obiettivi del Green Deal europeo. Un'opportunità da cogliere con responsabilità e lungimiranza, per costruire un'economia più competitiva, resiliente e sostenibile.

Le imprese che sapranno interpretare al meglio questa sfida, coniugando innovazione e sostenibilità, saranno le protagoniste della ripresa post-pandemia e potranno giocare un ruolo da leader nella transizione verso un modello di sviluppo più equo e rispettoso dell'ambiente.

Per farlo, sarà fondamentale il contributo di tutti gli attori della filiera produttiva: dalle istituzioni che devono creare un contesto abilitante, semplificando le procedure e coordinando gli strumenti di policy, ai centri di ricerca e trasferimento tecnologico che possono facilitare l'adozione delle soluzioni più avanzate, fino al sistema finanziario che deve orientare i capitali verso investimenti sostenibili.

Ma il ruolo centrale spetta naturalmente alle imprese, che con i loro investimenti e le loro scelte strategiche possono davvero fare la differenza nella lotta al cambiamento climatico e nella creazione di una prosperità diffusa e duratura.

Il Piano Transizione 5.0 è un primo, importante passo in questa direzione. Sta a noi, ora, trasformarlo in realtà.
Con competenza, passione e visione del futuro!





CONSULENZA E RISORSE

MILANO

SEDE LEGALE E OPERATIVA

Viale Gran Sasso, 11

20131 Milano

Tel. +39 02 40702009

info@consulenzaerisorse.it